

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III sezione civile**

in persona del Giudice Unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.R.G. 6849/2017, vertente

TRA

MUTUATARIO

- ATTORE -

E

BANCA

- CONVENUTO -

OGGETTO: contratto di mutuo

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 22.11.2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione iscritto l'1.6.2017 e notificato in data 30.5.2017 MUTUATARIO ha convenuto in giudizio la Banca per sentir dichiarare in giudizio, in via preliminare, la violazione del principio di buona fede e correttezza della banca nell'esecuzione del contratto di finanziamento stipulato con l'attrice e, nel merito l'applicazione di tassi usurari o comunque superiori a quelli pattuiti.

Si è costituita la Banca chiedendo nel merito il rigetto della domanda di parte attrice.

La causa è stata trattata senza lo svolgimento di attività istruttoria e, all'udienza del 22.11.2018, fatte precisare alle parti le rispettive conclusioni, il Giudice ha riservato la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Nel merito la domanda è infondata e pertanto non può trovare accoglimento.

Parte attrice fonda la domanda sulla dedotta applicazione di interessi debitori usurari al contratto di finanziamento stipulato tra le parti in quanto, a fronte di un tasso-soglia applicabile *ratione temporis* pari a 7,710%, la banca avrebbe applicato, sin dall'inizio del rapporto, un superiore tasso pari all'8,726% che, con l'incidenza degli interessi di mora, arriverebbe sino al 10,736%.

Le difese e le deduzioni di parte attrice non consentono di ritenere dimostrata l'applicazione dei tassi di interesse usurari indicati nell'atto di citazione e nella consulenza di parte.

Sentenza, Tribunale di Napoli Nord, Giudice Giovanni Di Giorgio, n. 619 del 4 marzo 2019

In primo luogo la CTP prodotta in allegato all'atto di citazione, pur dando copiosamente atto della ricostruzione normativa e giurisprudenziale in tema di usura, appare laconica e generica nella parte relativa all'analisi tecnica delle competenze addebitate nel corso del rapporto di mutuo, nella misura in cui non indica né i criteri seguiti né soprattutto accenna alla formula di calcolo utilizzata per la determinazione del TAEG.

Tale ultimo deficit, e cioè la mancata indicazione nella CTP della formula di calcolo utilizzata, non appare sopperito da quanto dedotto da parte attrice nell'atto di citazione e nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.. Infatti nell'atto di citazione, pur volendo tralasciare la non rispondenza tra i virgolettati attribuiti alla CTP e il contenuto di quest'ultima (si veda, a solo titolo esemplificativo, la citazione contenuta a pag. 15 dell'atto introduttivo, che non trova riscontro nel testo della perizia di parte), l'attore, dopo aver elencato le disposizioni e le istruzioni della Banca d'Italia per il calcolo del TEG, precisa che *"le disposizioni sopra descritte non appaiono, tuttavia, adeguate ai fini di un corretto calcolo del TEG, soprattutto per quanto concerne l'incidenza degli oneri addebitati a vario titolo nell'esecuzione del rapporto ai fini della rilevazioni del TEG"* (cfr. atto di citazione, pag. 11), per cui l'attore ha ritenuto opportuno non utilizzare la formula di calcolo indicata dalla Banca d'Italia, considerata quest'ultima non coerente né tantomeno omogenea rispetto ai principi matematico-finanziari relativi al concetto di TEG. Ha pertanto utilizzato una diversa formula, che *"meglio esprime il costo effettivo del credito utilizzato ai sensi dell'art. 644 c.p."*, indicandola a pag. 16 dell'atto di citazione (ed effettivamente difforme da quella che lo stesso attore indica, a pag. 8, come quella della Banca d'Italia).

Nella memoria ex art. 183 co. 6 n.1 invece, l'attore specifica che *"ai fini della valutazione dell'usura originaria è stato condotto uno studio retrodatato al momento della conclusione del contratto"* e *"il tasso complessivo indicato è stato calcolato secondo la formula di cui ai decreti ministeriali del Tesoro dell'8.2.92 e del 6.5.2000, riportata nelle Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi medi ai sensi della l. 108/1996"* (cfr. pag. 2 della memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. di parte attrice), con l'indicazione di una formula diversa rispetto a quella indicata in citazione.

Risulta evidente a questo Tribunale che l'assoluta incertezza sulla formula applicata da parte attrice nel determinare il tasso applicato, non consente di ritenere dimostrato o comunque correttamente allegato il superamento del tasso soglia usura. E' infatti onere della parte che eccepisce l'applicazione di interessi asseritamente usurari indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia in maniera precisa e non equivoca.

In ogni caso giova precisare che il Tribunale ritiene di condividere l'ampio orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis Tribunale di Ferrara 23.5.2017, Tribunale di Monza 20.7.2016 e 11.12.2015, Tribunale di Milano 1.10.2015, 19.3.2015 e 3.6.2014) secondo cui alle istruzioni della Banca d'Italia deve riconoscersi natura di norme tecniche autorizzate, in quanto *"il criterio di calcolo in esse indicato, infatti, appare di per sé congruo e ragionevole, in quanto fondato sull'esigenza logica e metodologica di avere a disposizione il raffronto di dati omogenei, ed è espressione di quell'area di discrezionalità tecnica spettante all'organo di Vigilanza, sottratta al sindacato dell'autorità giudiziaria, ove appaia, come nel caso di specie, frutto di scelte razionali e ragionevoli"* (Tribunale di Monza 20.7.2016).

Conseguentemente devono *"ritenersi destituite di fondamento le censure di usura fondate su metodologie di calcolo diverse da quelle adottate dalla Banca d'Italia nelle apposite istruzioni"* (cfr. Tribunale di Monza 11.12.2015).

Sebbene l'aspetto appena illustrato appare decisivo e assorbente ai fini della decisione, devono rilevarsi ulteriori criticità nelle prospettazioni di parte attrice in ordine al superamento del tasso soglia usura.

Sentenza, Tribunale di Napoli Nord, Giudice Giovanni Di Giorgio, n. 619 del 4 marzo 2019

Infatti il consulente di parte, nel proprio elaborato peritale, afferma che *“agli interessi vanno sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese connesse (escludendo imposte e tasse), ma anche gli interessi di mora...”* (cfr. CTP allegata all’atto di citazione, pag. 3). Anche nella memoria ex art. 183 co. 6 n.1 c.p.c. di parte attrice, dopo una prima affermazione apparentemente di senso opposto (pag. 2), si afferma che *“si è provveduto a calcolare l’incidenza del tasso di mora tenendo conto delle rate sopra espresse in ipotesi di mancato pagamento di tutte le rate conteggiando di volta in volta l’interesse di mora sulle rate scadute e cumulando tali interessi di mora con quelli corrispettivi della rata in scadenza. La somma tra interessi corrispettivi e moratori è stata, rata per rata, confrontata con il capitale finanziato”* (cfr. memoria ex art. 183 co. 6 n.1, pag. 4 e 5). Sempre a pag. 5 del medesimo atto, l’attore riprende quanto affermato dal proprio consulente ribadendo che agli interessi vanno sommati *“anche gli interessi di mora”*.

Dalle affermazioni sopra riportate può asserirsi che l’attrice fonda il preteso superamento del tasso soglia applicato al contratto sommando gli interessi corrispettivi con quelli moratori.

A tal proposito occorre innanzitutto rilevare che la nota sentenza della Cassazione n. 350/2013, richiamata da parte attrice, in realtà non afferma il principio secondo cui interessi moratori e corrispettivi vadano sempre sommati tra loro al fine di verificare il superamento della soglia di usura.

Infatti la richiamata pronuncia ha chiarito che *“ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 c.c., co.2 , si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo e quindi anche a titolo di interessi moratori”*, confermando che anche la pattuizione relativa al saggio degli interessi moratori deve essere oggetto di valutazione in ordine al superamento del tasso soglia, senza tuttavia affermare affatto che la verifica dell’usurarietà comporti la necessità di sommare tra di loro gli interessi moratori e quelli corrispettivi (Tribunale Napoli 18.4.2014).

Tale assunto trova fondamento sotto diversi aspetti.

Innanzitutto entrambi gli interessi convenzionali e moratori hanno diversa natura ontologica ed assolvono ad una differente funzione: a differenza degli interessi convenzionali, la cui funzione remunerativa è espressione della fisiologia del rapporto contrattuale, quelli moratori intervengono in una fase patologica, e cioè nel caso di inadempimento del debitore, allo scopo di tenere indenne il creditore del danno provocato dal ritardato adempimento e di tutelare il debitore predeterminando la misura del risarcimento spettante al creditore. (in tal senso Tribunale Milano 22.5.2014, Tribunale Verona 9.4.2014, Tribunale Brescia 16.1.2014, Tribunale Trani 25.1.2014). Ciò va considerato anche alla luce del combinato disposto degli artt. 644 c.p. e 1815 co.2 c.c., in cui si fa riferimento alle sole prestazioni di natura *“corrispettiva”* gravanti sul mutuatario (siano esse interessi convenzionali, remunerazioni, commissioni o spese diverse da quelle legate ad imposte e tasse), tali intendendosi in dottrina quelle legate alla fisiologica attuazione del programma negoziale e automaticamente scaturenti all’erogazione del credito, mentre devono considerarsi escluse le prestazioni *“accidentali”*, e perciò meramente eventuali. (Tribunale Verona 12.9.2015).

Sul punto non appare rilevante il consueto richiamo all’art. 1 del d.l. 29.12.2000 n. 394 (conv. in L. 28.2.2001 n. 24), poiché tale norma, espressamente finalizzata all’ *“interpretazione autentica”* degli artt. 644 c.p. e 1815, c.2, c.c., appare *“pacificamente destinata ad individuare unicamente il momento di rilevanza della convenzione usuraria”* e *“non ad ampliare l’ambito oggettivo degli artt. 644 c.p. e 1815, c.2, c.civ., estendendolo agli interessi moratori”* (Tribunale Verona 12.9.2015 cit.).

Inoltre l'inclusione dell'interesse moratorio nel calcolo della determinazione del tasso usurario è criticabile anche in considerazione della circostanza che il calcolo del TEG da cui si determina l'interesse come usurario non comprende anche l'interesse moratorio, come da ultimo chiarito dalla Banca D'Italia nella comunicazione del 3.7.2013, ma solo l'interesse corrispettivo, per cui con il suindicato cumulo si giungerebbe a una rilevazione *“priva di qualsiasi attendibilità scientifica e logica, prima ancora che giuridica, in quanto si raffronterebbero fra di loro valori disomogenei (il tasso di interesse moratorio pattuito e il tasso soglia calcolato in forza di un TEGM che non considera gli interessi moratori, ma solo quelli corrispettivi)”* (Tribunale Vibo Valentia 22.7.2015). Deve quindi escludersi in radice la possibilità di cumulare gli interessi corrispettivi agli interessi moratori al fine di verificare il superamento del tasso soglia nel rapporto di cui è causa.

Inoltre non appare condivisibile l'inclusione nel calcolo del tasso applicato la commissione di estinzione anticipata del mutuo, come può evincersi dalla allegata CTP di parte attrice, secondo cui *“la recente ordinanza del Tribunale di Pescara de 25.11.2014 stabilisce che anche la penale per l'estinzione anticipata del finanziamento deve essere conteggiata ai fini del calcolo del TEG”* (cfr. CTP pag. 5)..

Invero la questione dell'inclusione o meno nel calcolo del TEG della cd. commissione di estinzione anticipata del mutuo non può che passare dalla natura che alla stessa si voglia conferire. E' chiaro che se alla stessa si attribuisce natura di costo, di remunerazione collegata alla mancata percezione per la banca dell'obbligazione di interessi, allora ben potrà essere inclusa nel calcolo del tasso; qualora invece le si attribuisca valore di clausola penale, con la sua inclusione si finirebbe *“per postulare una sorta di “tasso sommatoria” fra voci affatto eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale. [...] Gli interessi attengono alla fase “fisiologica” del finanziamento: essi remunerano la Banca per il prestito richiesto dal mutuatario ed hanno un'applicazione certa e predefinita, legata all'erogazione del credito, costituendo, in ultima analisi, il “costo del denaro” per il mutuatario; la penale per estinzione anticipata del mutuo, di contro, costituisce un elemento accidentale del negozio, avendo natura eventuale ed essendo funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito (rectius, del mancato guadagno). Ipotizzare una sommatoria di questi due addendi pare essere ancora più paradossale della classica sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori.”* (Tribunale Torino, ord. 28.3.2016).

Ad avviso di questo giudice però, ove pure si volesse ipotizzare la plausibilità di una tale sommatoria, *“essa non potrebbe avere rilevanza che nel momento in cui, in concreto, si verificasse la situazione di fatto che varrebbe a condurre alla violazione del limite di legge, poiché solo in tale momento si verificherebbe la trasformazione del TAEG da legittimo a usurario.”* (Tribunale Torino cit., nonché ord. 4.4.2016).

Infatti ai fini dell'applicazione degli artt. 644 c.p. e 1815 co. 2 c.c. si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, sicchè è un errore giuridico dare rilevanza a detti fini a vicende successive e meramente eventuali come l'inadempimento o l'estinzione anticipata (Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Napoli, n. 6836 del 9.9.2015).

In altri termini, l'onere eventuale è rilevante in quanto, oltre a essere stato promesso, si è verificata la fattispecie applicativa (ritardo nell'adempimento, risoluzione del contratto ecc.), poiché soltanto a questa condizione la potenzialità può dirsi divenuta effettiva.

Segue per contro l'irrilevanza giuridica dei debiti per remunerazioni commissioni e spese, bensì collegati all'erogazione del credito, ma: meramente potenziali, perché non dovuti per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinati al verificarsi di eventi futuri

Sentenza, Tribunale di Napoli Nord, Giudice Giovanni Di Giorgio, n. 619 del 4 marzo 2019

(ancora possibili ma concretamente) non verificatisi; del tutto irreali, perché non dovuti per effetto della mera conclusione del contratto e subordinati al verificarsi di eventi che non si sono verificati, né potranno in seguito mai verificarsi (Tribunale Torino, ord. del 20.6.2015, ma anche ex multis Tribunale Roma 16.6.2016 e 10.11.2016, Tribunale Brescia 30.9.2016, Tribunale Trento 15.1.2016, Tribunale Reggio Emilia 12.5.2016, Tribunale Bergamo 29.11.2016, Tribunale Marsala 14.6.2016, Tribunale Mantova 26.1.2016).

Pertanto, ai fini della verifica dell'usurarietà delle clausole contrattuali deve darsi rilevanza al solo scenario che corrisponde al programma negoziale fissato per contratto, e cioè gli interessi corrispettivi e ogni altra remunerazione ragionevolmente certa.

Ciò premesso nel caso di specie non è dedotto né allegato l'inadempimento contrattuale dell'attore, né un suo avvalersi della clausola di estinzione anticipata, con la conseguenza che l'inclusione di tale voce nel computo del tasso TEG deve considerarsi non corretta.

Infine parte attrice non ha prodotto i decreti ministeriali ricognitivi dei tassi soglia applicabili *ratione temporis* al momento genetico del rapporto, limitandosi a produrre, in allegato alla perizia di parte, comunicato della Banca d'Italia riproduttivo dei medesimi tassi.

Sul punto va precisato che "la rilevazione del tasso viene stabilita, periodicamente, con un decreto del Ministero del Tesoro che, evidentemente, ha natura di provvedimento amministrativo e per questo non può rispetto ad esso trovare applicazione il principio *iura novit curia*, stabilito dall'art. 113 del codice di procedura civile, poiché tale norma deve essere letta e applicata con riferimento all'art. 1 delle disposizioni preliminari del codice civile, che contiene l'indicazione delle fonti del diritto, non comprendenti gli atti amministrativi" (Cass. 8742/2001).

Tanto è vero che "la natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali (nella specie, il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004, attuativo del divieto di procedere all'aggiornamento dell'indennità di confine) rende ad essi inapplicabile il principio "*iura novit curia*" di cui all'art. 113 cod. proc. civ., da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell'art. 1 delle preleggi (che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto) con la conseguenza che, in assenza di qualsivoglia loro produzione nel corso del giudizio di merito, deve ritenersi inammissibile l'esibizione, ex art. 372 cod. proc. civ., in sede di legittimità, dovendosi comunque escludere, ove invece gli atti e i documenti siano stati prodotti nel corso del giudizio di merito, la sufficienza della loro generica indicazione nella narrativa che precede la formulazione dei motivi, attesa la necessità della "specificata" indicazione della documentazione posta a fondamento del ricorso, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., che richiede la precisa individuazione della fase di merito in cui la stessa sia stata prodotta" (Cass. S.U. 9941/2009).

Ancora, è stato ribadito che "*il DM pubblicato nella GU è l'unico elemento probante ai fini della determinazione del TSU, in quanto "le direttive e le istruzioni della Banca d'Italia quale organo di vigilanza ed indirizzo delle banche e degli operatori non sono vincolanti per gli organi giurisdizionali, non essendo fonti normative"* (Corte Appello Milano 3283/2013)".

È quindi principio ampiamente acquisito nella giurisprudenza anche di legittimità quello per il quale l'attore che contesti il superamento dei tassi soglia ha l'onere non solo di indicare in modo specifico in che termini sarebbe avvenuto tale superamento ma anche e comunque di produrre i decreti e aventi per oggetto i tassi soglia.

Né tale onere può considerarsi assolto mediante la produzione in giudizio, così come ha fatto l'attore, di una comunicazione della Banca d'Italia, tra l'altro priva di sottoscrizione o di timbro che ne attesti l'effettiva provenienza, che riproduca i dati contenuti in tali decreti,

Sentenza, Tribunale di Napoli Nord, Giudice Giovanni Di Giorgio, n. 619 del 4 marzo 2019

atteso che la produzione dei decreti ministeriali, di cui è onerata l'odierna parte attrice, "non è suscettibile di equipollenti" (Cass. 15065/2014).

Pertanto anche tale circostanza comporta, di per sé, il rigetto della domanda relativa all'usurarietà dei tassi applicati al rapporto de quo.

Le insanabili carenze della domanda giudiziale sopra evidenziate non possono essere colmate nemmeno attraverso il ricorso alla CTU, pur invocata dall'attore, atteso che la consulenza tecnica d'ufficio, il cui scopo è quello di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze tecniche, deve essere negata dal giudice, anche alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, qualora la parte tenda con essa a supplire all'insufficienza delle proprie allegazioni.

Infatti nel caso di specie tale onere di allegazione non è stato soddisfatto, e pertanto nessuna CTU può essere disposta per verificare i calcoli prodotti dall'attore a mezzo di perizia di parte, proprio perché basati a monte su presupposti giuridici e tecnici non corretti.

Le argomentazioni sopra profuse non possono che determinare il rigetto della domanda attorea.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. 10.03.2014 n.55, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione i compensi per la professione forense ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247 tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento (per il quale non è stata svolta attività istruttoria), del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede:

- rigetta la domanda;
- condanna MUTUATARIO al pagamento, in favore di controparte, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 6.783, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Aversa, 01/03/2019

Il Giudice
dott. Giovanni Di Giorgio

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*